



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Presente
ALLISIARDI LIVIO	SI
RINAUDO DOTT.SSA MILVA	NO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI	SI
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO	SI
PETTINA' LUCIA	NO
RINAUDO MARIO GIUSEPPE	SI
ESTIENNE LAURA	SI
SOLA IVO GIUSEPPE	NO
BROCCHIERO SERGIO GIUSEPPE	SI
ROVERA STEFANO	SI
INAUDI ALVARO TERESIO PAOLO	SI
PIETRANGELO RAFFAELE PINO	SI
	Totale presenti : 10
	Totale assenti : 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ALLISIARDI LIVIO nella sua qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Responsabile del Servizio Finanziario illustra l'argomento.

Si evidenzia che la Giunta propone di mantenere le aliquote degli scorsi anni; il Sindaco evidenzia che anche quella degli alloggi sfitti è una problematica; l'Assessore Carrino evidenzia che l'intento dell'Amministrazione è stato quello di confermare le aliquote dei tributi, anche se quest'anno vi sarebbe stata la possibilità di rimodularle (facendo riferimento a IMU e TASI) (entra il Consigliere Sola Ivo durante la discussione).

Osserva che l'unico elemento su cui si andrà ad incidere è l'addizionale irpef; in merito agli alloggi sfitti, evidenzia che il problema era già stato attenzionato dall'Amministrazione in passato, e che comunque la normativa IMU fa riferimento alla casistica degli alloggi sfitti da più di due anni; occorre evidenziare anche la presenza di locazioni non regolari; può - è vero - esservi il problema degli alloggi vuoti che non si riesce ad affittare, ma è anche vero che in qualche modo la pubblica amministrazione deve spingere i contribuenti alla locazione.

Il Sindaco rileva che non dovrebbero esservi a Costigliole tanti immobili sfitti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro - silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2019** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA (per mille)
Abitazioni principali e loro pertinenze cat. A1, A8 e A9	4,00
Immobili non ricompresi nelle successive fattispecie – aliquota di base	7,60
Immobili, ad uso abitativo, “sfitti” da più di due anni (*)	9,20
Terreni agricoli	7,60
Aree edificabili	9,20
Detrazione per abitazione principale, ove spettante	€ 200,00

(*) Nella fattispecie “immobili sfitti da più di due anni”, si considerano non locati gli immobili per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati.

Si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria dello 0,76%, previa comunicazione da presentare al Comune secondo le modalità previste dall'art. 28 del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC):

- l'abitazione concessa in uso gratuito a familiari (parenti ed affini entro il secondo grado) che la utilizzano quale abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
- le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la residenza in altro comune o all'estero;
- le unità immobiliari tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o

discontinuo;

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 le aliquote come stabilito nella deliberazione del C.C. n. 24 del 28/12/2017;

Richiamati:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

d) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

e) il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 28/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;

f) l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

g) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

h) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di confermare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 come segue:

DESCRIZIONE	ALIQUTA (per mille)
Abitazioni principali e loro pertinenze cat. A1, A8 e A9	4,00
Immobili non ricompresi nelle successive fattispecie – aliquota di base	7,60
Immobili, ad uso abitativo, “sfitti” da più di due anni (*)	9,20
Terreni agricoli	7,60
Aree edificabili	9,20

Detrazione per abitazione principale, ove spettante	€ 200,00
---	----------

(*) Nella fattispecie “immobili sfitti da più di due anni”, si considerano non locati gli immobili per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati.

Si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria dello 0,76%, previa comunicazione da presentare al Comune secondo le modalità previste dall'art. 28 del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC):

- l'abitazione concessa in uso gratuito a familiari (parenti ed affini entro il secondo grado) che la utilizzano quale abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
- le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la residenza in altro comune o all'estero;
- le unità immobiliari tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo;

2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

3. Di dichiarare, ad unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di rispettare la tempistica relativa all'approvazione del bilancio di previsione

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO *

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa